



Collegio di Garanzia dello Sport
II^ Sezione

Prot. n. 00342/15

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2015, presentato, in data 9 maggio, dalla F.C.D. Rhodense Associazione Sportiva Dilettantistica contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionali Dilettanti - C.R. Lombardia - avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso la Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Lombardia della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 57 del 10 aprile 2015, che ha comminato al calciatore Andrea Giovanni Macioce (proprio tesserato) una squalifica di un anno (fino al 28 febbraio 2016).

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 luglio 2015.

Il Presidente
F.to Attilio Zimatore

Il Relatore
F.to Angelo Piazza

Depositato in Roma in data 16 luglio 2015.

Il Segretario
F.to Alvio La Face